



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 978 del 21/12/2023

**Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO ATTUATIVO DELL'ACCORDO
QUADRO EX ART. 15 L. 241/1990 TRA L'ASL VCO E IL
POLITECNICO DI TORINO PER LA RIQUALIFICAZIONE
DEGLI OSPEDALI "SAN BIAGIO" DI DOMODOSSOLA E "G.
CASTELLI" DI VERBANIA**

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Priolo Vittoria Maria

Il Responsabile del procedimento: Priolo Vittoria Maria

Il Dirigente/Funziario: Primatesta Giuseppina

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore Sostituto SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020;

Premesso che la Regione Piemonte, con DGR 11-7385/2023/XI avente ad oggetto "Assegnazione degli obiettivi di attività ai Direttori Generali/Commissari delle Aziende Sanitarie Regionali per l'anno 2023", ha assegnato al Direttore dell'ASL VCO l'Obiettivo 2.1 – Progetti di edilizia sanitaria nel quale si prevede l'approvazione studi di fattibilità entro il 31/12/2023 relativamente agli interventi di Ristrutturazione dei presidi ospedalieri VCO di Verbania e Domodossola;

Richiamata la D.G.R. n. 34 – 6762 del 17/04/2023, con cui è stato approvato lo schema tipo di Accordo Quadro ex art. 15 L. 241/90 tra Regione Piemonte, Azienda Sanitaria Zero Regione Piemonte e Politecnico di Torino per attività di ricerca tesa alla definizione di un modello progettuale per l'edilizia ospedaliera/sanitaria rispondente alle istanze del momento attuale, resiliente post covid e post carbon, e attività di trasferimento tecnologico, a seguito dell'attività di ricerca scientifica a carattere metodologico svolta dal Politecnico di Torino;

Visto l'articolo 3 "Accordi attuativi" dell'Accordo Quadro che testualmente dispone: "In relazione a specifiche esigenze di natura edilizia da parte delle Aziende Sanitarie Regionali, il Politecnico potrà procedere, in attuazione del presente Accordo, alla sottoscrizione di specifici accordi attuativi direttamente con le ASR interessate, che potranno contribuire con proprie risorse all'attuazione del progetto di cui all'accordo attuativo stesso. Ciascun accordo attuativo sarà sottoposto a Nulla Osta della Regione Piemonte;

Dato atto che:

- l'ASL VCO, conformemente alle indicazioni regionali, al fine di predisporre la documentazione tecnica per la riqualificazione dei Presidi Ospedalieri "San Biagio" di Domodossola e "G. Castelli" di Verbania, ha inteso avvalersi delle competenze tecniche e scientifiche del Politecnico di Torino ai sensi del citato art. 3 dell'Accordo Quadro per le quali sono state avviate le interlocuzioni necessarie per la stesura, la definizione del contenuto e per la condivisione dell'Accordo con il Politecnico di Torino;
- la documentazione oggetto del presente accordo attuativo è finalizzata a consentire al Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero della Salute di valutare la fattibilità tecnica e la sostenibilità economica degli interventi, necessaria per l'ammissione a finanziamento da parte del Ministero della Salute;

Considerato che il suddetto Accordo attuativo, coerente con l'Accordo Quadro, è stato predisposto in accordo con il Prof. Giorgio Garzino del Politecnico di Torino ed acquisito agli atti con nota prot. 76218 del 05/12/2023;



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Dato atto che l'Accordo attuativo è stato approvato dal Consiglio di Dipartimento DISEG nella seduta del 15 dicembre 2023 e in data 21/12/2023 dal Vice Rettore per la Programmazione, le Infrastrutture e l'Edilizia del Politecnico di Torino;

Dato atto altresì che, come evidenziato all'art 5 dell'Accordo sopra citato, il contributo di € 150.000,00 quantificato dal Politecnico di Torino e che l'ASL VCO corrisponderà allo stesso a parziale copertura dei costi da sostenere e come mero ristoro dei costi funzionali allo svolgimento delle attività, è da ritenersi fuori dal campo di applicazione dell'IVA, ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 26/10/1972 n. 633 e ss.mm.ii., poiché l'oggetto dell'accordo di collaborazione è strettamente connesso all'attività istituzionale svolta dalle parti e il contributo si configura quale compartecipazione ai costi relativi alla collaborazione e non come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi al beneficiario;

Dato atto infine che:

- tale importo è stato indicato all'interno del quadro economico per la riqualificazione dei Presidi Ospedalieri "San Biagio" di Domodossola e "G. Castelli" di Verbania e trova copertura nelle risorse regionali stanziato nel bilancio regionale 2023-2025 (cap. 247536, missione 13, programma 13.05) nella misura del 5% per cento delle risorse necessarie, come da D.C.R. del 20 giugno 2023 n. 280-14649;
- a tal fine il Settore di competenza della Direzione Regionale adatterà la relativa determinazione di assegnazione delle risorse destinate all'ASL VCO a copertura dell'importo di cui sopra;

Considerato che l'ASL VCO, con nota prot. n. 79954 del 21.12.2023 ha trasmesso alla Regione Piemonte – Settore Politiche degli Investimenti lo schema di Accordo Attuativo per il Nulla Osta di cui all'art. 3 dell'Accordo Quadro;

Preso atto che, nelle more della formalizzazione del Nulla Osta da parte della Regione Piemonte, è stato acquisito il parere favorevole della competente Struttura regionale con mail del 21.12.2023, registrata al protocollo aziendale con n. 80036 del 21.12.2023;

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di approvare lo schema di Accordo attuativo dell'Accordo Quadro ex art. 15 L.241/1990 tra l'ASL VCO e il Politecnico di Torino per riqualificazione dei Presidi Ospedalieri "San Biagio" di Domodossola e "G. Castelli" di Verbania, nel testo che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (All.1);

PROPONE

- **di approvare** lo schema di Accordo attuativo dell'Accordo Quadro ex art. 15 L.241/1990 tra l'ASL VCO e il Politecnico di Torino per riqualificazione dei Presidi Ospedalieri "San Biagio" di Domodossola e "G. Castelli" di Verbania, nel testo che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (All.1);

- **di dare atto che:**



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



a) come evidenziato all'art 5 dell'Accordo sopra citato, il contributo di € 150.000,00 quantificato dal Politecnico di Torino e che l'ASL VCO corrisponderà allo stesso a parziale copertura dei costi da sostenere e come mero ristoro dei costi funzionali allo svolgimento delle attività, è da ritenersi fuori dal campo di applicazione dell'IVA, ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 26/10/1972 n. 633 e ss.mm.ii., poiché l'oggetto dell'accordo di collaborazione è strettamente connesso all'attività istituzionale svolta dalle parti e il contributo si configura quale compartecipazione ai costi relativi alla collaborazione e non come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi al beneficiario;

b) tale importo è stato indicato all'interno del quadro economico per la riqualificazione dei Presidi Ospedalieri "San Biagio" di Domodossola e "G. Castelli" di Verbania e trova copertura nelle risorse regionali stanziato nel bilancio regionale 2023-2025 (cap. 247536, missione 13, programma 13.05) nella misura del 5% per cento delle risorse necessarie, come da D.C.R. del 20 giugno 2023 n. 280-14649;

c) a tal fine il Settore di competenza della Direzione Regionale adatterà la relativa determinazione di assegnazione delle risorse destinate all'ASL VCO a copertura dell'importo di cui sopra;

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii., come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

1) di approvare e sottoscrivere, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, lo schema di Accordo attuativo dell'Accordo Quadro ex art. 15 L.241/1990 tra l'ASL VCO e il Politecnico di Torino per riqualificazione dei Presidi Ospedalieri "San Biagio" di Domodossola e "G. Castelli" di Verbania, nel testo che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (All.1);

2) di dare atto che:

a) come evidenziato all'art. 5 dell'Accordo sopra citato, il contributo di € 150.000,00 quantificato dal Politecnico di Torino e che l'ASL VCO corrisponderà allo stesso a parziale copertura dei costi da sostenere e come mero ristoro dei costi funzionali allo svolgimento delle attività, è da ritenersi fuori dal campo di applicazione dell'IVA, ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 26/10/1972 n. 633 e ss.mm.ii., poiché l'oggetto dell'accordo di collaborazione è strettamente connesso all'attività istituzionale svolta dalle parti e il contributo si configura quale compartecipazione ai costi relativi alla collaborazione e non come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi al beneficiario;



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

b) tale importo è stato indicato all'interno del quadro economico per la riqualificazione dei Presidi Ospedalieri "San Biagio" di Domodossola e "G. Castelli" di Verbania e trova copertura nelle risorse regionali stanziare nel bilancio regionale 2023-2025 (cap. 247536, missione 13, programma 13.05) nella misura del 5% per cento delle risorse necessarie, come da D.C.R. del 20 giugno 2023 n. 280-14649;

c) a tal fine il Settore di competenza della Direzione Regionale adatterà la relativa determinazione di assegnazione delle risorse destinate all'ASL VCO a copertura dell'importo di cui sopra;

- 3) **di affidare** alla SOC TECNICO E COORDINAMENTO AZIENDALE NUOVO OSPEDALE gli adempimenti operativo-gestionali derivanti dall'adozione del presente atto;
- 4) **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10, stante l'urgenza di provvedere.

ACCORDO ATTUATIVO
DI ACCORDO QUADRO EX ART. 15 L. 241/1990
PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI OSPEDALI “SAN BIAGIO” DI DOMODOSSOLA E
“G. CASTELLI” DI VERBANIA

TRA

il **Politecnico di Torino**, C.F. n. 00518460019, per il tramite del Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica – DISEG, rappresentato dal suo Direttore Prof. Sebastiano Foti, nato a Catania il 2/8/1971 domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, delegato dal Rettore con D.R. 1210/2019 del 22/41/2019 a seguito di approvazione da parte del Vice Rettore per la Programmazione, le Infrastrutture e l'Edilizia in data 21/12/2023.

E

l'**Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola**, C.F. n. 00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini n. 117, rappresentata dalla Direttrice Generale Dott.ssa Chiara Serpieri, domiciliata per il presente Accordo presso la sede dell'Ente (nel seguito indicato come “ASL VCO”),

congiuntamente anche indicati come le “Parti”;

Premesso

1. che l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
2. che un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente, purché l'accordo fra amministrazioni preveda un'effettiva cooperazione fra i due enti senza prevedere un compenso diverso dal mero ristoro dei costi funzionali all'attuazione degli obiettivi;
3. che l'interesse comune di cui al precedente punto 1) è specificato tra le premesse e le considerazioni iniziali facenti parte integrante e sostanziale dell'accordo quadro sottoscritto tra Regione Piemonte, Azienda Sanitaria Zero Regione Piemonte e Politecnico di Torino approvato con D.G.R. n. 34-6762 del 17 Aprile 2023 e in particolar modo è riscontrabile ai punti a, b, c, d, e, f, g delle considerazioni iniziali;
4. l'art. 3 dell'accordo quadro sottoscritto tra Regione Piemonte, Azienda Sanitaria Zero Regione Piemonte e Politecnico di Torino approvato con D.G.R. n. 34-6762 del 17 Aprile 2023 che testualmente dispone *“In relazione a specifiche esigenze di natura edilizia da parte delle Aziende Sanitarie Regionali, il Politecnico potrà procedere, in attuazione del*

presente Accordo, alla sottoscrizione di specifici accordi attuativi direttamente con le ASR interessate, che potranno contribuire con proprie risorse all'attuazione del progetto di cui all'accordo attuativo stesso”;

5. l'art. 5 dell'accordo quadro sottoscritto tra Regione Piemonte, Azienda Sanitaria Zero Regione Piemonte e Politecnico di Torino approvato con D.G.R. n. 34-6762 del 17 Aprile 2023 che testualmente dispone *“Le Parti si riservano di definire con successivi provvedimenti eventuali contributi, quali costi di compartecipazione alle spese in ragione delle attività concordate con singoli accordi attuativi di cui al precedente art 3”;*
6. dato atto che per la riqualificazione dei due Ospedali San Biagio di Domodossola e Castelli di Verbania è necessità della ASL VCO predisporre la documentazione minima da presentare al Ministero per le richieste di finanziamento art. 20 L. 67/88:
 1. relazione illustrativa;
 2. elaborati grafici;
 3. cronoprogramma di massima;
 4. quadro economico.
7. che ASL VCO ha verificato la carenza, al proprio interno, di personale competente o comunque disponibile per assicurare il rispetto della tempistica e le specificità tecniche richieste per l'espletamento dell'attività di ricerca/consulenza di cui al precedente punto 4. e intende avvalersi delle competenze tecniche e scientifiche del Politecnico di Torino;
8. che il Politecnico di Torino si è dichiarato disponibile a svolgere in collaborazione con l'ASL VCO le attività oggetto del presente accordo e che ciò non comporterà alcun pregiudizio allo svolgimento delle normali attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo.

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, ritenuto parte integrante del presente Accordo, ASL VCO e il Politecnico di Torino con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 2 – Oggetto

Le Parti, riconoscendo il carattere strategico della reciproca collaborazione descritta in premessa e, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuiti per legge, intendono collaborare per le attività di ricerca e trasferimento tecnologico connesse alla riqualificazione degli Ospedali San Biagio di Domodossola e Castelli di Verbania. Sulla base di quanto indicato dalle relazioni IRES

e dell'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte relativamente allo scenario dell'offerta sanitaria nella provincia del VCO, nonché delle indicazioni dell'organo politico in merito alla possibilità di sviluppo della rete ospedaliera aziendale articolata, ci si propone di sviluppare la risposta sanitaria del territorio con due Presidi Ospedalieri di primo livello (ex DM 70/2015) con caratterizzazione differenziata e integrata per i due Presidi Ospedalieri di Domodossola e Verbania con complessivi 300 posti letto (150+150), in ottemperanza alla normativa vigente, rimanendo nel perimetro ospedaliero attuale, senza consumo di suolo vergine.

I risultati descritti al successivo art. 3 riguarderanno la costruzione di un ospedale dotato delle più avanzate soluzioni tecnologiche ed impiantistiche, nel pieno rispetto dei principi di sostenibilità ambientale e con la massima attenzione ai livelli di sicurezza nonché a quelli di qualità e comfort degli spazi per i Pazienti, per l'Utenza in genere e per gli ambienti di lavoro destinati al personale.

I documenti di supporto alla ASL VCO per la richiesta di finanziamento al Ministero dovranno essere impostati nella logica di poter garantire un riuso diverso nel tempo della struttura, in funzione della evoluzione delle fasi di sviluppo dell'ospedale e quindi la fase progettuale dovrà garantire la presenza di elementi che ne consentano la futura trasformabilità ed adattabilità, in funzione dei bisogni che potranno risultare mutati nel tempo.

In attuazione dei principi generali di sostenibilità ambientale, le Parti, per quanto di rispettiva competenza, convengono di tenere in massima considerazione e mitigare gli impatti dei futuri progetti in relazione ai seguenti fattori:

- transizione verso un'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti
- prevenzione e riduzione dell'inquinamento
- uso sostenibile e protezione delle risorse idriche
- mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici
- protezione e ripristino di biodiversità e degli ecosistemi.

La progettazione dovrà essere indirizzata verso i principi di:

- sostenibilità ambientale ed efficienza energetica;
- facilità di manutenzione e gestione;
- durabilità dei materiali e dei componenti;
- flessibilità e reversibilità d'uso nel tempo;
- sostituibilità degli elementi tecnici;
- compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali;
- minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento e dei materiali impiegati

- agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo;
- minimizzazione dei rischi per la manodopera, per gli utenti e per la popolazione, sia in fase di costruzione che in esercizio

Nello sviluppo del progetto e nella gestione delle attività sanitarie, le Parti condividono, altresì, l'obiettivo comune di favorire l'umanizzazione delle cure, intesa come impegno a rendere i luoghi di assistenza e i programmi diagnostici terapeutici orientati quanto più possibile alla persona, considerata nella sua interezza fisica, sociale e psicologica.

Articolo 3 – Risultati da perseguire a seguito delle attività che verranno svolte all'interno dell'attività di collaborazione

Nell'ambito della collaborazione oggetto dell'accordo quadro citato in premessa, il Politecnico di Torino, la Regione Piemonte e le AA.SS.RR. promuovono un'attività di ricerca tesa alla definizione di un modello per l'edilizia ospedaliera/sanitaria rispondente alle istanze del momento attuale, resiliente post COVID e Post Carbon.

Per quanto attiene l'attività di trasferimento tecnologico oggetto del presente accordo, a seguito dell'attività di ricerca scientifica a carattere metodologico svolta in parallelo, verrà fornito, da parte del Politecnico, supporto all'ASL VCO nella redazione dei documenti per la riqualificazione dei presidi ospedalieri di Domodossola e Verbania, ai sensi del nuovo Codice degli Appalti Pubblici D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici (in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. Vigente al: 1-4-2023), in particolare art. 41, c. 2, del decreto e allegato I.7.

Il Politecnico produrrà la documentazione a supporto della stesura dei documenti elencati di seguito, documentazione che verrà trasmessa a mezzo pec all'indirizzo: **protocollo@pec.aslvco.it**

I contenuti dei documenti richiamati sono:

1. la relazione illustrativa, contenete al suo interno:
 - introduzione
 - inquadramento territoriale - verifica conformità/compatibilità urbanistica ed eventuali indicazioni per il superamento delle non conformità - verifica vincoli
 - titoli di disponibilità dell'opera
 - illustrazione intervento - funzioni - distribuzione - cenni su tecnologie e impianti
 - verifica interferenze - continuità dei servizi sanitari
 - coerenza con programmazione sanitaria regionale e nazionale

- 2- gli elaborati grafici (masterplan e distribuzione funzionale di massima);
- 3- il cronoprogramma di massima;
- 4- il quadro economico.

Articolo 4 - Responsabili dell'Accordo

Il Politecnico indica quale proprio referente e responsabile del presente Accordo il prof. Giorgio Garzino.

ASL VCO indica quale proprio referente, responsabile del presente Accordo l'ing. Mario Mattalia.

Articolo 5 - Oneri finanziari

La sottoscrizione del presente Accordo di collaborazione, che regola convergenti attività di interesse pubblico ex articolo 15 L. 241/1990 che hanno avuto inizio a febbraio 2023, non impegna le Parti a flussi finanziari tra di esse qualificabili come corrispettivi, data l'esistenza di comuni interessi tra le Parti.

Con riferimento alle attività di cui ai precedenti artt. 2 e 3, l'ASL VCO erogherà in favore del Politecnico di Torino, a parziale copertura dei costi da questo sostenuti e riconosciuti alla data della firma del presente Accordo, un contributo di Euro 150.000,00 per il supporto alla redazione della documentazione di cui al precedente articolo 3 del presente Accordo che potrà essere aggiornato previa intesa tra le parti, anche tramite specifici *addendum*. Tale importo è ricompreso nel quadro economico per la riqualificazione degli Ospedali dell'ASL VCO San Biagio di Domodossola e Castelli di Verbania.

Poiché l'oggetto dell'Accordo di collaborazione è strettamente connesso all'attività istituzionale svolta dalle Parti e il contributo si configura quale compartecipazione ai costi relativi alla collaborazione e non come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dal beneficiario, il contributo stesso è da ritenersi fuori campo applicazione IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 26.10.1972, n. 633 e successive modificazioni.

La corresponsione dei rimborsi avverrà in due tranches entro 30 giorni dalle richieste di pagamento emesse dal Politecnico:

1. prima tranche pari al 60% alla consegna della documentazione di cui all'art. 3;
2. la seconda tranche a saldo alla data di conclusione del presente Accordo (29 febbraio 2024).

Articolo 6 – Penalità

Considerata la natura collaborativa delle attività oggetto della presente collaborazione stipulata ai

sensi dell'art. 15, della L. 241/90 non sono previste penalità legate alla realizzazione delle attività oggetto del presente accordo quadro e dei successivi accordi attuativi per nessuna delle Parti.

Articolo 7 - Uso di strumentazione ed infrastrutture di ricerca

Per meglio realizzare la collaborazione oggetto del presente Accordo, anche al fine di ottimizzare le risorse, le Parti condividono l'opportunità di svolgere specifiche attività di ricerca presso i propri laboratori collocati presso le rispettive sedi istituzionali, dichiarando la disponibilità a garantire l'utilizzo di strumentazioni e delle infrastrutture in essi presenti.

A tale fine ciascuna Parte si impegna sin d'ora a consentire al personale dell'altra Parte, incaricato dello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, l'accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature, previa autorizzazione dei soggetti responsabili, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate, come meglio specificato nel successivo articolo.

Articolo 8 - Copertura assicurativa ed accesso alle strutture

Le Parti garantiscono l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto nell'attuazione del presente Accordo.

Le Parti provvedono alla copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile ad essi imputati in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui al presente Accordo.

Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la collaborazione di cui al presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il Servizio di prevenzione e protezione dell'ente ospitante, al fine di definire le misure da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.

Il personale di ciascuna delle Parti contraenti, che ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell'altra Parte, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi.

Il personale di ciascuna Parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l'altra Parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

Ciascuna Parte si impegna a comunicare per iscritto e annualmente all'altra Parte l'elenco del

proprio personale autorizzato a svolgere parte della sua attività di ricerca presso i locali dell'altra Parte. Ogni variazione del personale nel corso dell'anno dovrà essere comunicata per iscritto.

Articolo 9 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente Accordo, le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.

Le Parti sono responsabili per l'attuazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione, protezione e igiene nei luoghi di lavoro, i Datori di lavoro di entrambe le Parti si impegnano a fornire ai propri lavoratori esaustiva formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sorveglianza sanitaria adeguata in relazione a tutti i rischi ai quali i lavoratori sono esposti.

In caso di accesso presso i locali ed i laboratori del Politecnico di dipendenti, collaboratori o personale comunque definito ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) di detto Decreto, afferente all'ASL VCO, le stesse dovranno fornire una dichiarazione scritta che i propri lavoratori:

- risultano idonei rispetto alla mansione che andranno a svolgere presso il Politecnico;
- hanno ottemperato all'obbligo di formazione Generale e Specifica in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, ai sensi dell'articolo 37 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed in coerenza con quanto previsto dagli Accordi Stato Regioni del 21/12/2011.

Sarà impegno del Politecnico fornire al personale di ASL VCO le informazioni relative ai rischi specifici presenti presso i propri locali, le misure di prevenzione e protezione, comprese le procedure di emergenza ed evacuazione, l'addestramento sul corretto uso delle attrezzature di lavoro attinenti alle attività oggetto dell'Accordo e gli adeguati dispositivi di protezione individuali. Ogniqualevolta si dovessero verificare modifiche delle attività tali da richiedere un aggiornamento nella valutazione dei rischi, sarà compito del Politecnico aggiornare le informazioni di cui sopra, comunicandole al Servizio Prevenzione e Protezione di ASL VCO. Reciprocamente, in caso di accesso presso luoghi di lavoro di ASL VCO di dipendenti, collaboratori o altro personale, comunque definito ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. a) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., del Politecnico, sarà il Politecnico a dover fornire le dichiarazioni di idoneità e formazione descritte sopra e sarà impegno di ASL VCO fornire al personale del Politecnico le adeguate informative.

Politecnico e ASL VCO si impegnano a garantire la rispondenza dei propri locali, spazi ed attrezzature, messi a disposizione per lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo alle

vigenti normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la collaborazione di cui all'Accordo nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni dei Responsabili del Servizio di prevenzione e protezione.

In caso di cessione temporanea di macchine/attrezzature/impianti di proprietà di una Parte all'altra per scopi di ricerca comune, la Parte cedente dovrà verificare la rispondenza dei beni ceduti ai requisiti richiamati dagli artt. 70-72 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e sarà onere della struttura ricevente adottare idonee misure di prevenzione e protezione.

Fermo restando quanto previsto nei precedenti paragrafi, i Datori di lavoro di Politecnico e ASL VCO, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., si impegnano comunque a promuovere la cooperazione ed il coordinamento allo scopo di garantire la tutela della salute e la sicurezza per le attività svolte da terzi presso i locali e laboratori di propria pertinenza. Lo scambio delle informazioni dovrà avvenire per il tramite dei Servizi di prevenzione e protezione degli Enti, e nello specifico:

Politecnico di Torino – Servizio prevenzione e protezione: servizio.prevenzione@polito.it

ASL VCO - Servizio prevenzione e protezione: spp@aslvc.it

Articolo 10 - Titolarità dei risultati

La proprietà funzionale del progetto è in capo ad ASL VCO.

I risultati dell'attività di ricerca svolta in attuazione del presente Accordo e non suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale - ivi compresi gli elaborati che li contengono - spetteranno congiuntamente alle Parti.

Qualora nel corso dell'attività di ricerca svolta in attuazione del presente Accordo siano conseguiti risultati suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale, le Parti concorderanno nell'ambito degli specifici accordi attuativi di cui all'articolo 3, le modalità di gestione e tutela di tali risultati, che di norma sarà congiunta, salvo diversi accordi scritti tra le Parti.

Relativamente ai documenti oggetto dell'attività elaborati dal personale del Politecnico di Torino in ragione della loro attività speculativa e intellettuale si precisa che questi potranno essere utilizzati dagli autori in ragione della specificità del loro lavoro intellettuale di studio e ricerca, didattico e professionale senza alcuna limitazione. Le Parti riconoscono a questi documenti la tutela del diritto d'autore. Relativamente ai documenti oggetto dell'attività di trasferimento tecnologico in considerazione del fatto che gli stessi costituiranno parte della documentazione di

gara per l'affidamento delle attività di progettazione, i risultati si considereranno riservati ai sensi del successivo art. 13 e la titolarità sugli stessi spetterà ad ASL VCO nell'ambito delle fasi per la riqualificazione degli Ospedali dell'ASL VCO San Biagio di Domodossola e Castelli di Verbania.

Articolo 11 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

Le Parti si danno atto dell'esigenza di promuovere le attività svolte in attuazione del presente Accordo e l'immagine di ciascuna di esse.

A tal fine le Parti concordano che i rispettivi segni distintivi potranno essere utilizzati nell'ambito delle iniziative di cui al presente Accordo solo previo consenso scritto dell'altra Parte.

Le comunicazioni tese alla promozione del presente Accordo saranno previamente concordate fra le Parti.

Articolo 12 – Termini e durata

Le Parti concordano in ordine alla necessità che le attività di cui all'art. 3 del presente Accordo siano condotte e condivise dal Politecnico di Torino entro il giorno 22/12/2023, al fine di consentire le successive valutazioni ed attività di competenza della ASL VCO, nonché il rispetto dei termini concordati tra ASL VCO e Regione Piemonte nell'ambito del tavolo tecnico.

Il presente Accordo avrà durata dalla data della firma fino al completamento degli elaborati e delle attività di supporto previsti all'art. 3 e comunque non oltre il mese di febbraio 2024, termine eventualmente prorogabile.

Articolo 13 - Riservatezza

Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione del presente Accordo, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le Parti si impegnano, per il tempo attinente all'attività di ciascuna operazione di trasferimento tecnologico, e per un periodo ulteriore di anni 5 (cinque) a:

- a. non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;
- b. non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente Accordo;
- c. impiegare ogni mezzo idoneo, e porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività

ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi;

d. non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione del presente Accordo o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali;

e. restituire al termine o alla risoluzione del presente Accordo ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Accordo.

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali:

f. quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi;

g. le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente Accordo, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;

h. le informazioni che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza in virtù dell'attività di ricerca;

i. le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;

j. le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla Pubblica Autorità.

Articolo 14 - Modifiche e integrazioni al presente Accordo

Ogni modifica e integrazione al presente Accordo richiederà il consenso scritto delle Parti, a

pena di nullità. Le Parti si impegnano in buona fede ad apportare al presente Accordo ogni modifica, integrazione e/o correttivo necessario e/o opportuno per la migliore attuazione degli obiettivi di ciascuna Parte e, dunque, agli interessi pubblici connessi con l'oggetto del presente Accordo.

Art. 15 – Trattamento dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito "GDPR"). Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'Accordo, ovvero allo svolgimento dell'attività di ricerca e sviluppo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali del Politecnico, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell'Accordo.

Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base al presente Accordo, compresa l'adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse all'Accordo.

Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.

I dati di contatto delle parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:

- per ASL VCO titolare del trattamento dei dati è l'ASL VCO, con sede in Via Mazzini n. 117, 28887 Omegna (VB), nella persona del Direttore Generale. I dati di contatto del Titolare sono PEC: protocollo@pec.aslvco.it, per informazioni e chiarimenti: affarigenerali@aslvco.it; il responsabile della protezione dei dati di ASL è contattabile a: dpo@aslvco.it;

- per il Politecnico Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: ---- per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it; il responsabile della protezione dei dati del Politecnico è contattabile a: dpo@polito.it.

Articolo 16 - Legge applicabile e Controversie

Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il giudice amministrativo ha competenza esclusiva per qualsiasi controversia relativa allo svolgimento del presente Accordo ex articolo 133, comma 1, lett. a) n. 2) del Codice del processo amministrativo allegato al D. Lgs. n. 104 del 02.07.2010.

Articolo 17 - Firma digitale e Registrazione e Imposta di bollo

Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall'articolo 15 comma 2 bis della L. n. 241 del 07.08.1990 ed ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005.

L'imposta di bollo del presente Accordo verrà assolta in modalità virtuale dal Politecnico di Torino sulla base dell'autorizzazione n. 5 del 2012, protocollo n. 167908/2012, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Torino.

Per il Politecnico di Torino

Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e

Geotecnica IL DIRETTORE

Prof. Sebastiano Foti

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO

Prof. Giorgio Garzino

Per l'ASL VCO

IL DIRETTORE GENERALE

dott.ssa Chiara Serpieri